



CONTRIBUTO

Relativo al Disegno di Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

(Senato della Repubblica n. 795)

Esaminato il Disegno di Legge in epigrafe, Confconsumatori APS intende rassegnare alcune considerazioni critiche che possano costituire un contributo valido per il Governo italiano, a tutto vantaggio dei consumatori.

CAPO I - MISURE IN MATERIA DI ENERGIA

Articolo 2 – Promozione dell'utilizzo dei contatori intelligenti di seconda generazione e accesso ai dati di consumo tramite il sistema informativo integrato.

➤ **Comma 1:**

si rammenta che i contatori italiani sono di proprietà della società E-distribuzione. I misuratori cosiddetti *intelligenti* di seconda generazione rilevano, al momento, i consumi e nient'altro. Il contatore è dotato di un **codice QR**, che fornisce dati accessibili solo al distributore. I dati ricavabili dalla lettura del codice QR vanno resi accessibili anche per l'utente. Per una maggiore intelligenza della questione, si allega anche il link <https://www.e-distribuzione.it/open-meter/come-leggere-contatore-luce.html> Inoltre, si apprezza molto la previsione delle campagne informative per l'utente, che devono, nondimeno, prevedere il coinvolgimento essenziale delle Associazioni dei consumatori.

➤ **Comma 2:**

è previsto che Arera disciplini l'obbligo delle società di assicurare l'informazione al consumatore tramite i contatori intelligenti (con un rinvio all'articolo 9 del D.LGS 210/2021, che nulla chiarisce, invero).

Bisogna, peraltro, indicare una **tempistica** entro la quale le informazioni vanno fornite al consumatore.

Non è ben chiaro che ruolo avranno le Associazioni dei consumatori anche in questa fase.



➤ **Comma 3, lettera a, punto 1:**

il consumatore può accedere ai dati dell'utenza tramite il Portale Consumi di ARERA (e questo è già previsto in Italia) ma può farlo solo con SPID o CIE oppure attraverso un terzo soggetto designato. È necessario prevedere l'abilitazione delle Associazioni di consumatori, giusta delega del consumatore/utente. Inoltre, i dati che il portale oggi mette a disposizione risalgono ad un paio di mesi prima e sono dati mensili.

È opportuno prevedere un aggiornamento anche giornaliero dei dati perché solo così si riesce ad avere consapevolezza dei propri consumi e si riesce a modificare le proprie abitudini.

Articolo 4 – Disposizioni per la promozione della concorrenza nel settore del gas naturale

- **comma 1, lettera b** – è previsto un futuro Decreto che definisce i requisiti per fare parte dell'elenco dei fornitori di gas. Non è chiaro il termine entro cui verrà emanato tale norma e, anche qui, non è previsto il coinvolgimento necessario delle Associazioni dei consumatori. È previsto un procedimento speciale per escludere le società di vendita di gas dall'elenco; si ritiene dirimente in questo frangente il parere delle Associazioni (che spesso segnalano le condotte scorrette delle società energivore).

Tanto si rassegna, con l'auspicio che il Governo tenga conto delle superiori indicazioni, integrando la Legge in parola come chiesto da Confconsumatori APS.

Con osservanza-.

Parma, 8 settembre 2023

Per Confconsumatori APS
Il Vicepresidente nazionale

Avv. Carmelo Calì